

Tabella di ammortamento: documento che riporta il piano di ammortamento, gli importi dovuti alle relative scadenze, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Importo totale del credito: la somma totale degli importi messi a disposizione del Cliente in virtù del contratto di prestito finalizzato come da indicazioni di cui a Modulo SECCI e Modulo di richiesta finanziamento.

Costi connessi: sono tutte le spese derivanti dal contratto di finanziamento, quali le imposte e tutte le altre spese (ad esempio, spese di incasso rate, spese per invio comunicazioni periodiche) che il Cliente deve pagare in relazione al contratto di finanziamento come da indicazioni di cui a Modulo di richiesta finanziamento.

Importo totale dovuto: è la somma dell'importo totale del credito, della Quota Interessi e dei Costi connessi come da indicazioni di cui a Modulo di richiesta finanziamento.

Lettera conferma finanziamento: comunicazione scritta di accettazione della richiesta di finanziamento da parte del Finanziatore.

TAN (Tasso Annuo Nominale): indica il costo del finanziamento, comprensivo degli interessi espresso in forma percentuale e calcolato su base annua sull'importo totale del credito.

TEG (Tasso Effettivo Globale): indica il costo del finanziamento, comprensivo degli interessi e di tutti i costi, delle commissioni, e di tutte le altre spese che il Cliente deve pagare in relazione al contratto, espresso in forma percentuale e calcolato su base annua sull'importo totale del credito.

TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale): indica il costo del finanziamento, comprensivo degli interessi e di tutti i costi, delle commissioni, e di tutte le altre spese che il Cliente deve pagare in relazione al contratto, incluse le imposte e tasse, espresso in forma percentuale e calcolato su base annua sull'importo totale del credito.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): trattasi dei tassi di interesse pubblicati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge 108/96 (Normativa Usura). Tali tassi, aumentati nella misura di legge, costituiscono il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art. 644, comma 3 cod. pen. Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell'Intermediario del Credito.

Art. 2 - Tipo di credito, conclusione del contratto

I. Il contratto di prestito finalizzato è un finanziamento di durata determinata concesso al Cliente, per il tramite del Convenzionato, al fine di consentirgli di acquistare, presso quest'ultimo, il bene e/o il servizio richiesto. Il bene o il servizio viene specificamente indicato nel Modulo di richiesta finanziamento ed è eventualmente dettagliato nella documentazione relativa all'acquisto (es. ordine, copia commissione, etc.).

II. Il Cliente, al fine di ottenere il finanziamento, si impegna a produrre tutta la documentazione richiesta dal Finanziatore tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) verbale dell'Assemblea del Condominio di nomina dell'Amministratore; b) delibera assembleare di approvazione della richiesta di finanziamento.

III. È facoltà del Finanziatore, valutato il merito creditizio del Cliente, accettare la richiesta di finanziamento; il contratto si intende concluso nel momento in cui perviene a conoscenza del Cliente - mediante lettera di conferma finanziamento - l'accettazione della richiesta di finanziamento da parte del Finanziatore.

IV. Il versamento dell'importo corrispondente alla voce "Importo erogato" della sezione "Destinazione e Condizioni economiche della richiesta di prestito" presente nel Modulo di richiesta finanziamento sarà corrisposto dal Finanziatore direttamente al Convenzionato, nei termini previsti dall'accordo di convenzione.

Art. 3 - Obblighi del Cliente

Il Cliente è obbligato:

a) a rimborsare alla Società l'intero importo convenuto alle scadenze e con le modalità indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"; frontespizio del Contratto, senza necessità di alcun preavviso al riguardo; al termine del primo periodo di rimborso, qualora sia stato scelto il piano di ammortamento con maxirata, al Cliente è data la facoltà di scegliere il pagamento dell'importo residuo in unica soluzione come indicato, oppure la rateizzazione dell'importo stesso. Resta inteso che, se entro quindici giorni dalla scadenza della maxirata il Cliente non provvederà al pagamento della stessa, il Contratto proseguirà con l'opzione rateale alle condizioni indicate;

b) a comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati forniti ed indicati nella "Richiesta di finanziamento" entro 48 ore.

Art. 4 - Recesso del Cliente

Il Cliente, nel termine di 14 (quattordici) giorni dalla data della conclusione del Contratto ai sensi del precedente art. 2 o, se successiva, dalla data di consegna della copia del Contratto, ha diritto di recedere dal presente Contratto, senza penalità e senza spese, inviando alla Società una dichiarazione esplicita della sua decisione.

Se il contratto ha avuto esecuzione, anche parzialmente, entro 30 giorni dall'inizio della comunicazione di recesso il Cliente deve restituire il capitale versato dalla Società e gli interessi maturati fino a quella data, calcolati su base giornaliera applicando il tasso (TAN) indicato nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce il frontespizio del presente Contratto.

Deve rimborsare inoltre alla Società le somme non ripetibili (es. imposta di bollo).

Il recesso si estende automaticamente ai servizi e/o prodotti accessori.

Art. 5 - Inadempimento del Convenzionato

Nell'ipotesi dell'inadempimento del Convenzionato, con riguardo alla fornitura del bene e/o servizio indicato nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che risultino di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, il Cliente deve costituire in mora il Convenzionato, inviandogli una lettera raccomandata A.R. ed assegnando al Convenzionato un congruo termine per adempiere alle proprie obbligazioni. Il Cliente informa contestualmente la Società della messa in mora del Convenzionato, trasmettendo copia della comunicazione di messa in mora.

Nell'ipotesi in cui il Convenzionato, alla scadenza del termine indicato nella lettera di messa in mora dal Cliente di cui al precedente comma, non adempia alle proprie obbligazioni il Cliente potrà risolvere il presente contratto inviando una comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata A.R.

Per effetto della risoluzione esercitata ai sensi del precedente comma, il Cliente potrà ripetere nei confronti della Società un importo pari all'ammontare delle rate versate fino al momento della risoluzione, nonché ogni altro onere eventualmente applicato dalla Società.

Resta inteso che il Cliente dovrà fornire prova alla Società dell'avvenuta risoluzione del contratto di fornitura del bene e/o servizio, in ogni caso la Società si riserva di verificare con il Convenzionato l'effettiva risoluzione del predetto contratto.

Salvo quanto previsto ai commi precedenti, non possono essere opposte alla Società ulteriori eccezioni relative al rapporto di compravendita o di fornitura del servizio intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente.

Art. 6 - Pagamenti

Il pagamento dell'importo dovuto dal Cliente dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel Contratto. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Società; eventuali somme versate a favore del Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della Società.

Il Cliente si obbliga a rimborsare, senza necessità di alcun avviso di scadenza, il prestito in rate mensili comprensive di capitali ed interessi. Se è prevista una dilazione per il pagamento della prima rata superiore a un mese, gli interessi maturati al termine della dilazione sono divisi per il numero delle rate che compongono il piano di ammortamento. Pertanto, ciascuna rata sarà maggiorata dell'importo risultante.

La Società si riserva di indicare la data di scadenza della prima rata nella lettera di conferma. Il Cliente si obbliga a rimborsare le rate con addebito diretto sul c/c bancario del Cliente stesso oppure a mezzo assegno circolare.

La Società addebiterà al Cliente un costo di gestione di ogni singolo pagamento, a copertura degli oneri, secondo quanto indicato nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

La valuta di addebito coincide con il giorno di scadenza della rata. Se il Cliente ha in corso più finanziamenti e non provvede al pagamento alle scadenze previste, la Società può imputare i versamenti alternativemente alle diverse partite, anche in deroga all'art. 1193 c.c.

Art. 7 - Rimborso anticipato

Il Cliente potrà rimborsare parzialmente o integralmente il proprio debito, prima del termine previsto dal presente Contratto. La richiesta, corredata da documento di identità dell'istitutorio del contratto, potrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo clienti.spc@actaliscredit.it oppure a mezzo posta a Sella Personal Credit S.p.A., all'attenzione dell'Ufficio Clienti/Via Bellini 2, 10121 Torino.

Ricevuta la richiesta del Cliente, la Società provvederà a comunicare l'ammontare del capitale residuo da rimborsare, gli interessi ed i costi dovuti sino al momento dell'estinzione anticipata, nonché l'ammontare di un indennizzo pari al 1% dell'importo rimborsato in anticipo, qualora la durata residua del presente contratto sia superiore ad un anno, ovvero pari al 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo qualora la durata residua del contratto sia pari o inferiore ad un anno.

L'ammontare totale di tale indennizzo non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la durata residua del presente Contratto.

Per quanto attiene al capitale residuo da rimborsare, si precisa che il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito includendo, inter alia, i costi up-front (nel caso di specie costi di istruttoria). Pertanto al consumatore verrà rimborsata la quota parte delle commissioni di istruttoria non ancora maturate che decorrono dalla data di estinzione alla data della scadenza dell'ultima rata. Tale quota residua dei costi di istruttoria viene proporzionalmente determinata sulla base della curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento (cd. criterio della curva degli interessi).

Entro la data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta, il Cliente dovrà provvedere al pagamento in unica soluzione delle somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

La Società non richiederà l'indennizzo di cui al comma precedente nelle ipotesi di inapplicabilità previste dall'art. 125 sexies, comma 3, del D.Lgs. 385/93.

Art. 8 - Ritardo nei pagamenti

Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitate al Cliente le seguenti spese:

- spese di sollecito: euro 9,00 cadauno per una rata insoluta per ciascun periodo (mese) di permanenza dell'insolvenza, fino a un massimo di euro 5,00 cadauno per due o più rate insolte per ciascun periodo (mese) di permanenza delle insolvenze;
- spese per interventi di recupero da parte di soggetti esterni: 10% dell'importo scaduto per una rata insoluta, 15% per due rate insolte, 20% per tre rate insolte, 30% oltre tre rate insolte.

Il ritardo nel pagamento anche di una sola rata prevista dal presente Contratto comporterà la segnalazione da parte della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", a un Sistema di informazioni creditizie (SIC) del nominativo del Cliente e dell'eventuale Coobbligato/Contestataro o Fidejussore nonché delle informazioni rilevanti per tale segnalazione.

Nell'ipotesi di prima segnalazione a un Sistema di informazioni creditizie, la Società comunicherà preventivamente al Cliente e all'eventuale Coobbligato/Contestataro o Fidejussore, la propria intenzione di compiere la segnalazione, indicando altresì le motivazioni di tale segnalazione. Fatti salvi i casi espressamente previsti dal Garante della Privacy, il preavviso, si presume conosciuto da parte del Cliente, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione, se inviato con una delle modalità di seguito indicate:

- a) messa a disposizione in un'area riservata ad accesso esclusivo del Cliente. Il documento contenente il preavviso verrà messo a disposizione in un'area riservata alla quale il Cliente abbia effettivo accesso (qualora, ad esempio, il Cliente abbia già effettuato almeno un accesso in tale area), nell'ambito del sito web della Società, accompagnata da un messaggio sms, istantanea o da una email che alerti il Cliente circa la presenza in tale area riservata di una comunicazione importante a lui destinata;
- b) comunicazione telefonica con registrazione della chiamata. Il preavviso di segnalazione viene comunicato tramite contatto telefonico registrato (al numero fornito dal Cliente) previa e documentata verifica dell'identità del soggetto rispondente;
- c) utilizzando forme di messaggistica istantanea che consentano di tracciare anche l'avvenuta consegna del preavviso.

Art. 9 - Mancato pagamento, decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa

La Società ha la facoltà di risolvere il contratto senza preavviso, con comunicazione scritta, avvalendosi della presente clausola, in caso di:

- mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive;
- mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti dall'art. 3;
- verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c.;
- infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Cliente.

In tali casi la risoluzione si verifica di diritto e il Cliente dovrà rimborsare in una unica soluzione, entro quindici giorni dall'inizio della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi maturati, gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e non pagate, secondo quanto indicato all'articolo Ritardo nei pagamenti.

Dalla data di risoluzione del contratto saranno addebitati al Cliente interessi di mora sull'intero debito residuo calcolati al tasso (TAN) del contratto.

Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dalla Società, la risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.

Art. 10 - Oneri e spese

Ogni onere fiscale relativo al presente Contratto è a carico del Cliente.

Sono inoltre a carico del Cliente le spese per il rilascio delle garanzie e le spese, anche legali, sostenute dalla Società a seguito di ritardi di pagamento e della intervenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 11 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Ad eccezione delle previsioni del presente Contratto relative ai tassi di interesse, la Società potrà modificare unilateralmente le disposizioni del presente Contratto, qualora ricorra un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, anche tramite e-mail, con un preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche (art.118 T.U.B.).

Art. 12 - Comunicazioni al Cliente

Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo tra la Società e il Cliente, sono effettuate in lingua italiana.

Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, la Società, qualora la tecnica di comunicazione prescelta sia quella cartacea, invierà al domicilio indicato dal Cliente una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Diversamente, qualora la tecnica prescelta sia quella elettronica, il Cliente riceverà una notifica a mezzo e-mail con le modalità di accesso alla suddetta comunicazione. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di invio delle comunicazioni. Per l'invio delle informazioni su supporto cartaceo la Società applicherà un costo proporzionato ai costi effettivi sostenuti. Qualora il Cliente non presenti una contestazione scritta, le comunicazioni periodiche si intendono approvate dopo 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

Il Cliente o i suoi eventuali successori o aventi causa potranno, altresì, richiedere alla Società copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere in esecuzione del presente Contratto. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento.

Il Cliente deve inviare eventuali comunicazioni alla Società ai seguenti indirizzi: SELLA PERSONAL CREDIT SPA, Via V. Bellini 2, 10121 Torino - info@sella.personalcredit.it. Qualsiasi comunicazione del Cliente verso la Società ha efficacia dal momento in cui la Società la riceve. Tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo indirizzo segnalato dal Cliente si intendono valide. Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal Contratto potranno essere effettuate utilizzando il servizio postale, il telefax o l'indirizzo di posta elettronica. La Società può registrare le comunicazioni telefoniche con il Cliente.

Art. 13 - Cessione del contratto e di rapporti giuridici in blocco

La Società potrà cedere il Contratto nonché i diritti derivanti dallo stesso, con le relative garanzie, fornendo tempestivamente al Cliente comunicazione

scritta o su altro supporto durevole. La cessione avrà efficacia ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del C.C..

Nel caso di cessione di rapporti giuridici di cui all'art. 58 del D. Lgs.385/93 o all'art. 4 della Legge 130/1999, la cessionaria darà notizia della cessione mediante iscrizione del Registro delle Imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La comunicazione di cui al precedente comma del presente articolo non sarà resa dalla Società nel caso in cui continui a gestire nei confronti del Cliente i crediti oggetto del presente Contratto.

Il Cliente può opporre al cessionario tutte le eccezioni che potrebbe far valere nei confronti del cedente anche in deroga al disposto di cui all'art. 1248 c.c.

Art. 14 - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'indirizzo Sella Personal Credit SPA, Ufficio Reclami, via V. Bellini 2, 10121, Torino, con comunicazione scritta (anche raccomandata) oppure per via telematica all'indirizzo e-mail reclami@sella.personalcredit.it o all'indirizzo PEC reclami.sella.personalcredit@actaliscredit.it. La Società risponde al reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è respinto, la Società fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - ABF (per le modalità si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it e la Guida Pratica disponibile sul sito www.sella.personalcredit.it, presso le succursali Sella Personal Credit e gli esercenti convenzionati) o al CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO (per le modalità si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, e-mail associazione@conciliatorebancario.it).

Le eventuali controversie relative al presente contratto devono essere precedute dal tentativo di mediazione obbligatoria, secondo quanto previsto dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., presso uno degli Organismi abilitati.

In alternativa al procedimento di mediazione, il Cliente può proporre ricorso all'Arbitro Bancario-Finanziario - ABF.

Nel caso in cui la mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà del Cliente e della Società di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

In materia assicurativa, ove esistano polizze accessorie, la Società risponde al reclamo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dello stesso.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo viene fornita una chiara spiegazione ed il Cliente viene informato in merito alla possibilità, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS - SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Art. 15 - Foro competente e legge applicabile

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente.

I rapporti con i Clienti sono regolati dalla legge italiana.